

STATUTO

LA TAVOLOZZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA F.CASCIONE 129

Numero REA: IM - 211432

Codice fiscale: 01677170084

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Numero 68007 di Repertorio/34314		
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Articolo 1 - denominazione e sede		
E' costituita con sede nel Comune di Imperia (IM), la società		
cooperativa a mutualità prevalente denominata "La Tavolozza		
Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata". La		
Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agen-		
zie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e		
termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto		
nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si		
applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi sta-		
tali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposi-		
zioni in materia di società a responsabilità limitata in quan-		
to compatibili con la disciplina cooperativistica.		
Articolo 2 - durata		
La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale		
costituzione fino al 31 dicembre 2051 e potrà essere prorogata		
con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Articolo 3 - scopo		
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale		
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-		

	le dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento	
	ai soggetti socialmente svantaggiati. Essa si propone lo svol-	
	gimento delle attività previste dal successivo articolo 4 fi-	
	nalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della L. 381/91 e	
	successive modifiche e integrazioni. La Cooperativa che non ha	
	scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni econo-	
	miche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupa-	
	zione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di	
	impresa di servizi. Lo scopo che i soci lavoratori della coo-	
	perativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della propria	
	attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni economiche, sociali, professionali. La cooperativa	
	può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai	
	fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successi-	
	ve modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordi-	
	nata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione	
	italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ap-	
	provato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile	
	2001, n. 142.	

	Articolo 4 - oggetto sociale	
	Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere le se-	
	guenti attività:	
	- manutenzione di giardini, terrazze e spazi a verde sia pub-	
	blici che privati;	
	- pulizie di abitazioni ed uffici e aree comuni in generale;	
	- gestione di stabilimenti balneari, spiagge e spazi destinati	
	alla ricreazione e allo svago in generale;	
	- svolgimento di lavori di pubblica utilità tranne i servizi	
	alla persona;	
	- gestione di spacci sociali, partecipazione a fiere ed eventi	
	con piccola rivendita di gadgets e oggetti prodotti dai membri	
	della cooperativa a scopo promozionale, nei limiti previsti	
	dalla legislazione tempo per tempo vigente;	
	- commercio al dettaglio svolto su area o locali privati, su	
	area pubblica o mediante forma di distribuzione, di generi	
	usati per carrozzeria, ripristino autovetture, natanti e simi-	
	lari;	
	- organizzazione e gestione di mercatini dell'usato;	
	- gestione di strutture ricreative alberghiere o extra-	
	alberghiere anche munite di apparecchi di intrattenimento;	
	- prestazioni inerenti la preparazione e somministrazione di	
	alimenti e bevande anche a domicilio;	
	- gestione di mense, bar, tavole calde e ristorazione in gene-	
	rale;	

	- attività artigianali quali lavori idraulici, elettrici, di	
	falegnameria, muratura, meccanica ed in genere di tutte le at-	
	tività esercitate personalmente e manualmente per il processo	
	produttivo, con la vendita dei relativi prodotti;	
	- attività di lavorazione in conto terzi, quali imballaggio,	
	assemblaggio, assemblaggio tappezzeria per autovetture e na-	
	tanti, arredo di interni, confezionamento merci, rilegatura,	
	piccole attività industriali, servizi di pulizie e di manuten-	
	zione ordinaria e straordinaria in genere, servizi di giardi-	
	naggio, portierato diurno e notturno, custodia, organizzazione	
	di attività ludiche e sportivo-ricreative, organizzazione di	
	viaggi e soggiorni vacanza, gestione di spiagge, spiagge libe-	
	re attrezzate, gestione di parcheggi a pagamento;	
	- attività agricole o di cura e manutenzione del paesaggio, di	
	parchi e giardini di abitazioni pubbliche o private, scuole,	
	ospedali, edifici amministrativi, Chiese, terreni comunali,	
	cimiteri, strade, autostrade, ecc.;	
	- altri servizi di sostegno alle imprese, quali maggiordomo	
	aziendale, servizi di volantinaggio, trasporto merci conto	
	terzi con automezzi entro i quintali 35, assistenza e manuten-	
	zione computers e apparecchi sensibili di precisione in gene-	
	rale;	
	ed in genere tutte le attività finalizzate soprattutto	
	all'inserimento lavorativo di soggetti socialmente svantaggia-	
	ti (ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti, malati	

	psichici, portatori di handicap, giovani a rischio di devian-	
	za, ecc.), sempre nel rispetto delle normative vigenti di leg-	
	ge, senza distribuzione, anche indiretta, di utili e per il	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità	
	sociale ai sensi di legge ed in particolare del D.Lgs 3 luglio	
	2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può	
	dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili	
	utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le opera-	
	zioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e	
	necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento	
	dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti	
	convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con sog-	
	getti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio	
	dell'attività sociale. Per lo svolgimento della propria atti-	
	vità la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, di-	
	sciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza	
	delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti	
	dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e suc-	
	cessive modificazioni ed integrazioni e norme in materia. Essi	
	dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanzia-	
	rio. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di libe-	
	ralità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non	
	soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobi-	
	li, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.	

	La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione	
	che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normati-	
	va. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi	
	ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di col-	
	locamento sul mercato. La cooperativa si propone, inoltre, di	
	costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In particolare, la	
	cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a	
	gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 -	
	septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte	
	dell'assemblea. Le attività di cui al presente oggetto sociale	
	saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è ri-	
	chiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperati-	
	va può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre	
	cooperative, società o imprese di qualunque natura aventi og-	
	getto analogo, affine o connesso al proprio sia in Italia che	
	all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere	
	(finanziarie o reali) a terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5 - numero e requisiti dei soci	

	Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né	
	superiore a quello stabilito dalla legge. Possono essere soci	
	tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agi-	
	re, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa	
	o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini	
	sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Non posso-	
	no essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese	
	identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'at-	
	tività effettivamente concorrente o in contrasto con quella	
	della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione del or-	
	gano amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali	
	in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali. Possono far parte della cooperativa soci lavoratori or-	
	dinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci volonta-	
	ri. In particolare:	
	1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la	

	propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli	
	scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle	
	leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assi-	
	curazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione	
	degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.	
	Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima	
	della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto	
	solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate;	
	2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività	
	di lavoro remunerato.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successi-	
	ve modificazioni ed integrazioni e norme in materia, i soci	
	lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse ti-	
	pologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento	
	delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disci-	
	plinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'ar-	
	ticolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.	
	3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono desti-	
	nati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previ-	
	sto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai	
	soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei	

	voti spettanti a tutti i soci.	
	4. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive	
	o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di	
	integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il	
	profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professio-	
	nale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 e	
	successive modifiche e integrazioni).	
	Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:	
	a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al mo-	
	mento della domanda;	
	b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha delibe-	
	rato l'adesione.	
	Articolo 6 - procedura di ammissione di nuovi soci.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: 1.	
	l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e	
	data di nascita;	
	2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'even-	
	tuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto so-	
	ciale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute	
	e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro	
	conforme all'articolo 3 commi 4 e 5 del presente statuto e con	
	l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso vi-	
	sione;	
	3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai rego-	

	lamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso	
	visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompati-	
	tibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta	
	giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per	
	il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	
	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui al successivo articolo 8 del presente statuto - determini	
	il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma	
	2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	
	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società	
	per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea	
	per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il ver-	
	samento del capitale secondo le modalità e nei termini defini-	
	ti dalla delibera stessa.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	

	stratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante	
	socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei so-	
	ci in occasione della sua prima convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Articolo 7 - diritti e obblighi dei soci	
	Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente	
	all'atto di ammissione.	
	I soci sono obbligati:	
	1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deli-	
	berazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	3. a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulte-	
	riore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della	

	cooperativa.	
	I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Articolo 8 - soci speciali	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o in-	
	tegrare la loro formazione professionale in ragione del perse-	
	guimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci	
	speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concor-	
	rere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	

	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	
	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri	
	soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accogli-	

	mento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto	
	previsto dall'articolo 6 (sei).	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo am-	
	ministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale	
	nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 (undi-	
	ci).	
	Articolo 9 - perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Articolo 10 - recesso	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	3. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risol-	
	to per giustificato motivo oggettivo;	
	4. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordina-	
	to, sia stato risolto con comunicazione da parte della coope-	
	rativa;	
	5. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da	
	parte della cooperativa;	
	6. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo di-	
	verso, sia cessato per recesso del lavoratore.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo	

	34.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	Articolo 11 - esclusione	
	L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	
	che:	
	1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per	
	la partecipazione alla società;	
	2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione	
	dell'organo amministrativo;	
	4. abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;	
	5. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai tratta-	
	menti pensionistici previsti dalla legge;	
	6. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale;	
	7. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente sta-	

	tuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempi-	
	menti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea,	
	del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo	
	punto 9;	
	8. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato ab-	
	bia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	9. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	10. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto	
	salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4 (quat-	
	tro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore	
	rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di di-	
	ritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di	
	esclusione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitra-	
	li di cui all'articolo 34 (trentaquattro).	
	Articolo 12 - provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo,	
	alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavo-	

	ratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di la-	
	voro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).	
	Articolo 13 - controversie in materia di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo	
	su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di	
	cui all'articolo 34 (trentaquattro).	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la pro-	
	cedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla	
	cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 14 - liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21 (ventuno)	
	e 22 (ventidue) del presente statuto. La liquidazione - even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto socia-	
	le. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	

	cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice	
	civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale asse-	
	gnata al socio ai sensi del successivo articolo 21 (ventuno)	
	del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, uni-	
	tamente agli interessi legali, entro un termine massimo di	
	cinque anni.	
	Articolo 15 - morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accerta-	
	mento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo	
	amministrativo.	
	Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota ef-	
	fettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si ma-	
	tura nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo.	
	Articolo 16 - prescrizione dei diritti	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	

	vranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro	
	cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo.	
	Articolo 17 - trattamento normativo ed economico dei soci la-	
	voratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è de-	
	terminato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i me-	
	desimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per	
	prestazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea	
	può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le mi-	

	sure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendo-	
	ne la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative	
	che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci la-	
	voratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospen-	
	sione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 18 - strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammini-	
	strazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza	
	prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies	
	delle disposizioni di attuazione.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea,	
	sono stabiliti:	
	1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	2. le modalità di circolazione;	
	3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	

23 di 40

	al precedente articolo 18 (diciotto) del presente statuto;	
	4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 7 (sette);	
	5. dalla riserva legale;	
	6. dalla riserva straordinaria;	
	7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono	
	nel limite delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori	
	durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scio-	
	glimento.	
	Articolo 20 - caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la	
	cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenu-	
	ta.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	

	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-	
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-	
	santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-	
	vi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).	
	Articolo 21 - ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabi-	
	lite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	
	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamen-	
	to.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	1. erogazione diretta;	
	2. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Articolo 22 - esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di	

	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ri-	
	corrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	
	ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-	
	viste dal precedente articolo 21 del presente statuto e, suc-	
	cessivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinan-	
	doli:	
	1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'articolo 11 (undici) della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59 (cinquantanove), nella misura del 3% (tre	
	per cento);	
	3. a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59;	
	4. la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	

	di cui alla lettera g) dell'articolo 19 (diciannove).	
	E' comunque in ogni caso vietato:	
	1. distribuire i dividendi;	
	2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori;	
	3. distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento	
	della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto	
	il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA COOPERATIVA	
	Articolo 23 - Organi sociali	
	Sono organi della società cooperativa:	
	1. l'assemblea dei soci;	
	2. il consiglio di amministrazione;	
	3. il collegio dei sindaci, se previsto per legge;	
	4. il revisore contabile, se nominato.	
	Sezione I - assemblea	
	Articolo 24 - convocazione	
	L'organo amministrativo convoca la assemblea mediante avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della	
	prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso è inviato	
	per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax	

	o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da	
	parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresen-	
	tante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari	
	privi del diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima	
	dell'adunanza.	
	L'organo amministrativo può, a sua discrezione e in aggiunta a	
	quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualun-	
	que altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra	
	i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea. L'assemblea	
	deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se	
	questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare,	
	da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da	
	tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti	
	ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora l'organo am-	
	ministrativo non vi provveda, la convocazione è effettuata	
	dall'organo di controllo, se nominato. L'assemblea deve essere	
	convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto	
	previsto dall'articolo 22 (ventidue) del presente statuto per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Articolo 25 - Assemblea	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello	
	scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;	
	2. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destina-	

	zione degli utili o la copertura delle perdite;	
	3. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;	
	4. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta	
	dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 (sei);	
	5. deliberare sull'esclusione dei soci;	
	6. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 21 (ventuno) del presente statuto;	
	7. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	8. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge	
	o nominati;	
	9. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di ammini-	
	strazione;	
	10. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il	
	consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per	
	conto della cooperativa;	
	11. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione	
	e/o trasferimento di diritti reali;	
	12. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del	
	giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sinda-	
	cale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta	
	scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.	
	L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statu-	
	to, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquida-	

	tori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla	
	legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o	
	della soppressione di unità locali, espressamente riservate	
	dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrati-	
	vo.	
	Articolo 26 - quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	È altresì ammesso il voto per corrispondenza.	
	Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate	
	nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrisponden-	
	za non si computano ai fini della regolare costituzione	
	dell'assemblea.	
	Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in	
	prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza	
	assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società,	
	l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibe-	
	rerà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti)	
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Articolo 27 - intervento - voto - rappresentanza	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	

	della quota posseduta.	
	Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3	
	(tre) mesi nel libro dei soci.	
	Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo	
	5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (ot-	
	to) del presente statuto.	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono	
	essere conferite più di due deleghe.	
	Articolo 28 - presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o da per-	
	sona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale	
	sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scruta-	
	tori.	
	Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.	
	Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente	
	statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o	
	dissenzienti.	
	Sezione II	

	consiglio di amministrazione	
	Articolo 29 - nomina, composizione e durata	
	La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministra-	
	zione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove mem-	
	bri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti	
	alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse	
	che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformi-	
	tà dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito	
	regolamento elettorale.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministra-	
	tori possono ricoprire incarichi negli organi di amministra-	
	zione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente	
	autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di am-	
	ministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto de-	
	liberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministrato-	
	re.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un presidente.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in	
	cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate me-	
	diante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	

	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari	
	vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il di-	
	ritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	
	gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	unico documento ovvero di più documenti che contengano il me-	
	desimo testo di decisione da parte della maggioranza degli am-	
	ministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal	
	suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della de-	
	cisione.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli am-	
	ministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando	

	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effet-	
	tivi, se nominati.	
	Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazio-	
	ne è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza	
	assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta	
	si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475 comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di	
	amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale	
	nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione	
	della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	

	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si	
	intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso	
	in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 -	
	octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio deve illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Sezione III	
	collegio sindacale	
	Articolo 30 - nomina, composizione e durata	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'artico-	
	lo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del	
	collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due	
	supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	

	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nomi-	
	nati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condi-	
	zioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della leg-	
	ge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta am-	
	ministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari. Posso-	
	no scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e	
	controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'artico-	

	lo 2399 c.c. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussi-	
	stenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai	
	sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del codice civile.	
	Articolo 31 - revisore contabile	
	Il controllo contabile può essere affidato anche ad un reviso-	
	re contabile ai sensi degli articoli 2409 - bis e seguenti del	
	cod. civ., ovvero all'Associazione di Rappresentanza.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 32 - scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimen-	
	to, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione	
	di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del regi-	
	stro delle imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma	
	dell'articolo 26 disporrà in merito a:	

	1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società, con-	
	forme alle norme di legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le mag-	
	gioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26. I soci	
	che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la re-	
	voca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Articolo 33 - devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	
	dotti nell'ordine:	
	1. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutati;	
	2. il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, even-	
	tualmente rivalutate.	
	Articolo 34 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra	

	i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pub-	
	blico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato	
	così come da Decreto Legislativo n. 5/2003.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel ter-	
	mine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili-	
	gente, al presidente del tribunale del luogo, in cui ha sede	
	la cooperativa.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomi-	
	na.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperati-	
	va.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le contro-	
	versie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovve-	
	ro quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto	
	diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quel-	
	le relative alle impugnazioni delle decisioni/delibere dei so-	
	ci e degli organi sociali.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del De-	

	creto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, articolo 34 (trenta-	
	quattro), 2. comma	
	Articolo 35 - Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 del Co-	
	dice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità	
	prevalente, e previste nel presente statuto agli articoli 19	
	(diciannove), 22 (ventidue) e 33 (trentatre) sono inderogabili	
	e devono essere in fatto osservate.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le nor-	
	me del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali	
	sulla cooperazione.	
	All'originale firmati: Luciano Ignazio Rossetti	
	MARCO RE	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCU-	
	MENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.23 COMMI 3,4 E 5	
	DEL D.LGS. N.82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRE-	
	SE.	
	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 ME-	
	DIANTE M.U.I.	